




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0010496 P-4.22.25
del 08/11/2019



25557041

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e,p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-Città e Autonomie Locali

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione - *COM(2019) 461*.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, unitamente alla tabella di corrispondenza, elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
Daria Provvidenza Petralia

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione.

- Codice della proposta: COM(2019) 461 del 04/09/2019
- Codice interistituzionale: 2019/0186(APP)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Premessa: finalità e contesto

Dopo la notifica del marzo 2017 da parte del Regno Unito (RU) di voler recedere dall'Unione europea (Ue), in base all'art. 50 del Trattato, qualora tale recesso avvenga senza un accordo cesserebbe di applicarsi il suddetto Trattato e contemporaneamente non ci sarebbe una diversa e nuova base giuridica per regolare i rapporti finanziari tra il RU e la Ue.

Ciò premesso, il Regolamento in oggetto si propone di costituire una base giuridica ad hoc per garantire la corretta e ordinata esecuzione del bilancio UE 2020, disponendo delle regole certe per calcolare il finanziamento sia da parte del RU sia degli altri Stati membri (SM) del suddetto bilancio, nonché la possibilità che il RU continui ad essere anche un beneficiario dei fondi comunitari.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione essendo stata correttamente individuata la base giuridica nell'art. 352 del Trattato sul funzionamento dell'Ue con la connessa applicazione di una procedura legislativa speciale.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto la fissazione di una nuova base giuridica per regolare i rapporti finanziari nel 2020 tra Ue e uno SM che recede dalla stessa Ue è materia prettamente comunitaria che non potrebbe essere efficacemente trattata dai singoli SM.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto il Regolamento in questione è una

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

normativa di tipo transitorio finalizzata a sostituire, per l'anno 2020, le disposizioni del Trattato e dei Regolamenti e Decisioni sottostanti che regolano i rapporti finanziari tra l'Ue e uno SM coinvolto in un processo di recesso previsto dallo stesso Trattato.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta di Regolamento della Commissione si è resa necessaria per le incertezze legate al processo di Brexit e all'eventuale approvazione definitiva di un accordo complessivo che regoli anche i rapporti finanziari con il RU in un periodo transitorio come il 2020, in attesa di una definizione di un quadro giuridico completo dei futuri rapporti con tale Paese. In particolare l'obiettivo del Regolamento risiede nell'assicurare che il RU rispetti gli impegni politici e giuridici pregressi legati all'accordo sul Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020.

Nello specifico nel Regolamento è disposto che per quanto concerne i contributi da versare al bilancio 2020 si applichino le regole come se il RU continuasse a essere un membro a tutti gli effetti dell'Ue, compresa la possibilità di beneficiare dei fondi comunitari. In tal modo, anche gli oneri di contribuzione degli altri SM non subirebbero variazioni rispetto a quanto sarebbe accaduto senza il recesso del RU.

La proposta naturalmente riveste il carattere di urgenza dato l'approssimarsi dell'inizio dell'esercizio finanziario 2020.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta di Regolamento è conforme all'interesse nazionale poiché, in caso di mancato accordo sul recesso RU, verrebbero a mancare i contributi di tale Paese al bilancio Ue 2020, contributi superiori ai fondi assorbiti come beneficiario del RU. Pertanto si eviterebbe o un aumento degli oneri di contribuzione dell'Italia nel 2020, o una riduzione del bilancio Ue in tale anno per tenere conto del mancato contributo britannico, con il rischio di compromettere la corretta esecuzione dei programmi comunitari in molteplici aree d'interesse per il nostro Paese (agricoltura, coesione, gestione del fenomeno migratorio, cooperazione internazionale ecc.).

Con l'approvazione del Regolamento in oggetto, la contribuzione dell'Italia al bilancio Ue 2020 non subirebbe modifiche rispetto alla normativa vigente.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta in questione è stata approvata all'unanimità con leggere modifiche in sede tecnica al Consiglio Ue, con il convinto sostegno dell'Italia. Al Regolamento è stato aggiunto un accordo su un "common understanding" relativo alle misure tecniche per non alterare la contribuzione degli SM, in particolare dei quattro SM (Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia) che beneficiano di sconti sulla correzione al RU e che decadrebbero a seguito del recesso RU. Si ricorda che tale correzione consente al RU di ottenere la restituzione di circa i 2/3 del saldo netto negativo registrato da tale Paese nei flussi finanziari annuali con l'Ue, con corrispondente copertura dei relativi oneri a carico dei restanti SM. Inoltre 20 SM (tra cui l'Italia) hanno sottoscritto una dichiarazione con cui asseriscono che la soluzione concordata per garantire che non aumentino nel 2020 gli oneri di contribuzione per i citati quattro Paesi è condizionata all'assenso del RU al suddetto Regolamento e non costituisce un precedente per il negoziato in corso sul nuovo QFP 2021-2027 per garantire sconti o correzioni sulla contribuzione al bilancio a vantaggio di alcuni SM.

La proposta di Regolamento ha ricevuto il parere favorevole del Parlamento europeo ma si è in attesa che Germania e Repubblica Ceca completino le procedure di approvazione interne ai loro ordinamenti. In caso di esito favorevole, occorrerà un ulteriore passaggio formale di approvazione all'unanimità in un Consiglio dei Ministri UE. In ogni caso si sottolinea nuovamente che il Regolamento in questione entrerebbe in vigore a due precise condizioni: 1) Brexit senza accordo prima o durante il 2020; 2) assenso del RU allo stesso Regolamento.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta in questione ha la finalità di evitare impatti finanziari nel 2020 in termini di contribuzione al bilancio Ue, in caso di recesso del RU senza accordo, mantenendo inalterate le quote di contribuzione di ciascuno SM.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Non si rilevano effetti sull'ordinamento nazionale, in quanto il Regolamento sarebbe immediatamente applicabile senza interferire con le altre norme nazionali esistenti.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non si rilevano effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si rilevano effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non si rilevano effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese.

Altro

Si precisa che la proposta di Regolamento così come già modificata dal Consiglio Ue in sede tecnica è suscettibile di essere ulteriormente modificata all'evolversi della complessa situazione della Brexit. Di conseguenza anche la posizione dell'Italia potrebbe cambiare per tenere conto del mutato contesto.

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

**Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di ...

- **Codice della proposta:** COM(aaaa) 000 del gg/mm/aaaa
- **Codice interistituzionale:** aaaa/0000(xxx)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero ...

| Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo) | Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria) | Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria) |
|---|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |